

Comunicazione n. DIN/2008425 del 7-2-2002

inviata allo studio legale ... e, p.c. alla società ...

Oggetto: [...omissis...]: richiesta di parere in tema di delega di gestione

Con lettera del ..., codesto Studio Legale, per conto della società [...omissis...] con sede in Ginevra (Svizzera) ha chiesto alla Commissione un parere in merito alla applicabilità alla suddetta società di diritto svizzero della disciplina in tema di delega di gestione di cui agli articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e 46, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/98.

Nella nota inviata da codesto Studio la [...omissis...] viene definita come " *outsider manager*" (o gestore esterno), il quale, ai sensi della legge svizzera, non è soggetto all'autorizzazione né alla vigilanza della Commissione Federale delle Banche, in quanto non detiene fondi o titoli della propria clientela, che sono depositati presso una banca o altri custodi autorizzati.

In base alla legge svizzera, gli *outsider manager* sono soggetti a vigilanza secondo la normativa antiriciclaggio, ai sensi della quale ogni *outsider manager* deve aderire ad una organizzazione di categoria antiriciclaggio ufficialmente riconosciuta.

In particolare, dalla nota trasmessa risulta che la società [...omissis...] abbia aderito alla Associazione (della Svizzera) Romanza degli Intermediari Finanziari (ARIE).

Con riferimento alla possibilità per un intermediario italiano di delegare la gestione ad un intermediario extracomunitario l'articolo 46, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/98, in particolare, come peraltro correttamente rappresentato nella richiesta di parere, subordina la possibilità di conferire la delega di gestione a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato di origine « *a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e le competenti autorità dello Stato in cui detti intermediari hanno sede*».

Con comunicazione n. DI/99070561 del 28 settembre 1999, la scrivente ha informato di avere concluso un accordo di collaborazione con la Commissione Federale delle Banche, autorità svizzera di controllo del settore bancario, precisando nel contempo che tale accordo rientra tra le intese di cui all'articolo 46, sopra citato, affermando la possibilità di « *conferire deleghe di cui agli articoli sopra richiamati*[(articoli 46, comma 2, e 53, comma 2 del regolamento n. 11522/98)] *a intermediari con sede negli Stati delle autorità sopra elencate*».

Sulla base di una interpretazione meramente letterale della comunicazione, codesto Studio Legale ha concluso che la Commissione non sembra assegnare rilievo alla circostanza che gli intermediari delegati siano formalmente vigilati dall'autorità di settore extracomunitaria firmatarie degli accordi di cooperazione, considerando sufficienti che detti intermediari esteri abbiano sede negli Stati in cui dette autorità esercitano la vigilanza.

Ciò detto lo Studio Legale ritiene che la società [...omissis...], pur non essendo soggetto alla vigilanza della Commissione Federale delle Banche, possa comunque ricevere deleghe di gestione da parte di intermediari italiani e chiede alla Commissione di confermare il suddetto orientamento interpretativo.

Al riguardo si ritiene quanto segue.

Si precisa che la lettura della comunicazione n. DI/99070561, non può prescindere da una congiunta e corretta interpretazione dell'articolo 46, comma 2, del regolamento n. 11522/98.

In proposito, si ritiene che le intese di cui al citato articolo debbano sussistere tra la Consob e l'autorità extracomunitaria competente a vigilare sul soggetto cui l'intermediario italiano intende delegare l'incarico di gestione, e ciò al fine di non svuotare di contenuto la suddetta disposizione, nonché in considerazione delle finalità perseguite dalla stessa norma che mira a consentire alla Consob di disporre, per il tramite della competente autorità estera con cui è stato stipulato l'accordo, di tutte le informazioni necessarie al fine di potere adempiere alle funzioni di vigilanza ad essa demandate dall'ordinamento italiano.

Si rappresenta che allo stato, la Consob ha in essere accordi di cooperazione con la Commissione Federale delle Banche e che a nulla rileva il fatto che la società [...omissis...] sia soggetta, per il tramite dell'ARIF, alla vigilanza dell'Autorità Federale di controllo in materia di antiriciclaggio degli operatori, considerato che la Consob non ha in essere alcun accordo di cooperazione né con l'ARIF, né con l'Autorità Federale menzionata.

Pertanto, si ritiene non sufficiente, per il conferimento della delega di gestione, la semplice circostanza che l'intermediario delegato abbia sede nello Stato in cui l'Autorità con la quale esistano apposite intese esercita la vigilanza, essendo necessario, di contro, che l'intermediario delegato sia formalmente vigilato dalla Autorità firmataria delle medesime intese.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa